



**COMUNE DI CASLINO D'ERBA**

Provincia di Como

**ORDINANZA N° 01/2012**

**SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA COMUNALE  
PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA  
CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO SUL TERRITORIO COMUNALE**

**IL SINDACO**

Ai sensi dell'art.54, comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., quale Ufficiale di Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la salute pubblica;

CONSTATATA la rilevante diffusione infestante della processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*) che danneggia in particolare le piante di conifere e le resinose in genere: in particolare pino nero (*Pinus nigra*), pino silvestre (*Pinus silvestris*), pino marittimo (*Pinus pinaster*), pino d'aleppo (*Pinus halepensis*), *Pinus Pinea*;

CONSIDERATO che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull'intero territorio comunale;

TENUTO CONTO che tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone che risiedono o si soffermano in prossimità dell'area interessata da tale fenomeno, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi, per il rilascio di sostanze tossiche ad effetto urticante;

CONSIDERATO che a seguito del contatto diretto con le larve oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche e inoltre in caso di inalazioni massive, a livello delle prime vie respiratorie, le reazioni infiammatorie possono essere particolarmente consistenti;

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

VISTO il D.M. 30 Ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 3, comma 4, della Legge 241/90;

**ORDINA**

A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale di Caslino d'Erba, nelle quali siano presenti piante di cedro e di pino, in particolare delle specie di cui i premessa, di provvedere a effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di larve e/o nidi di Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*).

- 1) In caso si rilevi la presenza di nidi di Processionaria (che si presentano normalmente in forma di grosse masse sericee), rimuovere i rami infestati e distruggere i nidi con il fuoco.  
Considerato il ciclo di vita della processionaria del pino, tali interventi devono essere effettuati **tra l'1 novembre e il 28 febbraio**.

- 2) In caso si rilevi la presenza massiccia di larve e/o piccoli nidi di Processionaria, effettuare **trattamenti su tutta la chioma con *Bacillus thuringiensis var. kustaki*** (larvicida biologico per lepidotteri tossico per ingestione da parte delle larve) **o con un regolatore di crescita**.  
Considerato il ciclo di vita della processionaria del pino, tali trattamenti devono essere effettuati **tra il 15 settembre e il 30 ottobre**.

### AVVISA

- a) Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- b) E' fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti raccolti con i sistemi adottati da questa Amministrazione Comunale ed in particolare il conferimento nei cestini e nei contenitori per la raccolta differenziata dislocati sul territorio comunale, o il conferimento presso il centro di raccolta rifiuti di Canzo.
- c) Le contravvenzioni alle disposizioni della presente Ordinanza Sindacale saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salvo il fatto non costituisca più grave reato (come previsto dall'art. 5 del D.M. 30 Ottobre 2007). L'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) e potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al trasgressore.
- d) Che in base al sopra richiamato D.M. 30 Ottobre 2007 i proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al servizio fitosanitario regionale.

Alla presente ordinanza è allegata scheda descrittiva del *fitofago*, dei danni che causa e gli interventi per contrastare la diffusione della processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*).

### DISPONE

L'invio della presente ordinanza, per le verifiche di propria competenza:

- al Servizio Igiene e Sanità del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ASL di Como e al Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia di Milano, via Copernico n. 602;
- all'Ufficio di Polizia Locale – sede, per i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza di quanto prescritto;

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet comunale, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.

### AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge, avanti il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Caslino d'Erba, li 10/01/2012



IL SINDACO

Dott.ssa Pontiggia Donatella

## REGIONE LOMBARDIA (servizio fitosanitario)

### GENERALITA'

**Nome.** *Traumatocampa pityocampa* (Denis & Schiffermüller).

**Posizione sistematica.** Insecta: Lepidoptera Traumatopoeidae.

**Nome comune.** Processionaria del pino.

**Note.** La specie fu descritta da Denis & Schiffermüller nel 1775 ed attribuita al genere *Bombyx*. Nel 1822 fu trasferita da Hübner nel genere *Traumatopoea* dove rimase fino ad una recente revisione che ne ha determinato il trasferimento al genere *Traumatocampa*.

### OSPITI

In Lombardia vengono attaccati soprattutto il Pino silvestre (*Pinus sylvestris*) e il Pino nero (*Pinus nigra*). Viene rinvenuta anche su numerose altre specie, tra le quali: Pino mugo (*Pinus mugo*), Pino strobo (*P. strobus*), pino insigne (*P. radiata*), Pino da pinoli (*P. pinea*), Pino d'Aleppo (*P. halepensis*), Cedro dell'Himalaia (*Cedrus deodara*), Cedro dell'Atlante (*C. atlantica*) e occasionalmente anche su Larice (*Larix decidua*).

### TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA

#### DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

Tutta Italia, Sardegna esclusa.

#### BIOLOGIA

Gli adulti volano da giugno ad agosto. Il momento dello sfarfallamento varia in funzione della latitudine e, a parità di latitudine, dell'altitudine e dell'esposizione. Le farfalle hanno costumi crepuscolari e notturni. Dopo l'accoppiamento le femmine depongono le uova in gruppi, denominati ovature, intorno agli aghi all'apice dei rami meglio esposti.

#### MORFOLOGIA

**Uovo.** Le uova sono rotonde, un po' schiacciate, larghe circa 1 mm, di colore bianco madreperlaceo, riunite in ovature di 150-300 elementi disposti a spirale a guisa di manicotto cilindrico attorno agli aghi di pino. Le ovature sono rivestite all'esterno da peli squamosi grigioargentei

provenienti dall'addome della femmina che li deposita durante l'ovodeposizione e li cementa l'uno sull'altro.

Le uova schiudono tra la fine di luglio e la prima metà di agosto in funzione dell'andamento termico; le larve neonate iniziano a rodere il margine degli aghi al di sotto dell'ovatura rimanendo aggregate e formano intorno alle foglie una sottile ragnatela di fili sericei bianchi nella quale restano impigliati i numerosi escrementi. Le larve durante gli spostamenti sulla chioma costruiscono dei piccoli e provvisori nidi sericei. In Ottobre, dopo la terza muta, si costruiscono un voluminoso nido all'interno del quale trovano protezione per trascorrere l'inverno. Ogni pianta può ospitare nidi in numero e dimensioni molto variabili. Questi vengono generalmente costruiti all'apice dell'asse del fusto o all'apice dei rami nelle posizioni meglio esposte. In primavera dopo aver concluso il quinto e ultimo stadio di sviluppo le larve abbandonano definitivamente i nidi e scendono al suolo in processione per interrarsi nei luoghi più soleggiati e caldi fino a 20 cm di profondità: qui tessono un bozzolo entro il quale avviene la metamorfosi. Le crisalidi sono soggette a diapausa e non tutte quindi schiuderebbero nell'anno della loro formazione, potendo trascorrere l'inverno in questo stadio di sviluppo.

**Larva.** A maturità è lunga 30-40 mm, ha il capo nero rivestito di una leggera peluria gialla e il corpo è di colore grigio ardesia nella parte dorsale, giallo-bruno ventralmente. A partire dal terzo stadio di sviluppo presenta corti peli addominali di colore rosso fulvo e fortemente urticanti.

**Crisalide.** E' racchiusa in un bozzolo sericeo di colore marrone chiaro.

**Adulto.** Ali anteriori grigie. Ali posteriori biancastre con una macchia grigio-nera sul margine interno. Apertura alare di 30-40 mm. Antenne pettinate nel maschio, filiformi nella femmina. Il corpo è bruno-arancione e l'addome è ricoperto di peli giallicci scuri. Nella femmina termina con un ciuffo di lunghi peli squamosi grigio-argentei che durante l'ovodeposizione vengono staccati e cementati sulle uova a scopo protettivo e mimetico.

## DANNI

Le larve si nutrono a spese gli aghi, producendo defogliazioni più o meno vistose, in seguito alle quali le piante possono indebolirsi, divenendo più suscettibili agli attacchi di fitopatie o di altri insetti. I peli urticanti, di cui sono provviste le larve a partire dal loro terzo stadio di sviluppo, possono provocare reazioni allergiche, con sintomi a carico della cute, degli occhi o del sistema respiratorio, causando problemi di ordine sanitario.

## METODI DI CONTROLLO

La specie è controllata in natura da numerosi antagonisti, tra i quali diversi predatori e parassitoidi ed altri agenti biotici, batteri e virus. In popolamenti artificiali, parchi e giardini le larve possono provocare danni significativi ed arrecare notevole disturbo alle persone, circostanze queste che determinano la necessità di ricorrere ad idonei interventi di controllo.

Quando possibile si può procedere alla raccolta e distruzione dei nidi invernali, da compiersi tra ottobre e la fine di febbraio, o alla loro lacerazione che, esponendo le larve al freddo invernale, consente di evitarne l'asportazione, soprattutto quando venga interessato il cimale, se il nido è posto all'apice del fusto. Nelle situazioni dove è possibile intervenire con trattamenti diretti contro le larve, si possono utilizzare formulati a base di *Bacillus thuringiensis var. kurstaki*, da distribuire a partire dalla fine di agosto, primi di settembre. Si tratta di un prodotto microbiologico che agisce solo nei confronti delle larve di numerose specie di lepidotteri ed è selettivo nei confronti degli insetti utili. La soluzione contenente il principio attivo solo per ingestione e quindi particolarmente efficace su soggetti in attiva nutrizione. Data la sua modesta persistenza si consiglia di ripetere il trattamento dopo 10-15 giorni dal precedente. In alternativa e per interventi anche più tardivi è possibile ricorrere a regolatori di crescita, come di Diflubenzuron, che agiscono inibendo il processo di sintesi della chitina, impedendo di conseguenza il normale processo di muta.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ministero per le Politiche agricole. Decreto 30 ottobre 2007. Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "*Traumatocampa pityocampa*"

A cura di

Marco Boriani, Eugenio Gervasini, Laura Ronchi. Foto di Marco Boriani, Amadeo Capizzi, Paolo Ferrario

**D.M. 30 ottobre 2007** <sup>(1)</sup>,

**Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa* (Den. et Schiff).** <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2008, n. 40.

<sup>(2)</sup> Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*)»;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Considerato che la processionaria del pino è un fitofago endemico in Italia e molto diffuso anche nel bacino del Mediterraneo e in Europa;

Ritenuto opportuno prevenire le pullulazioni dell'organismo nocivo che possono compromettere, in particolari condizioni ecologiche e agroambientali, la produzione o la sopravvivenza dei popolamenti arborei;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nelle sedute del 14 e 15 giugno 2007;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:

**Art. 1.**

1. La lotta contro la processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa* (Den. et Schiff) è obbligatoria, nelle aree in cui le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, hanno stabilito che la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.

2. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per attuare il presente decreto, possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali regionali nonché di altri idonei soggetti.

**Art. 2.**

1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, prescrivono, nelle aree individuate ai sensi del comma 1, art. 1, le modalità di intervento della lotta obbligatoria.

2. Gli interventi prescritti ai sensi del comma precedente sono effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.

**Art. 3.**

1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, garantiscono la massima divulgazione relativamente alle tecniche di prevenzione e contenimento dell'insetto.

**Art. 4.**

1. Eventuali interventi di profilassi disposti dall'Autorità sanitaria competente, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, sono effettuati secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio.

**Art. 5.**

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, agli inadempimenti alle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

**Art. 6.**

1. Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.